Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 aprile 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

COMUNICATO

Si informa che la "*Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio*,, (Edizione in lingua italiana) è in vendita presso la Libreria dello Stato — Piazza G. Verdi, 10 — Roma — c/c. p. 1/2640. — Prezzo di abbonamento L. 750.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 marzo 1953, n. **176.**

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia ed il Canadà relativo alla sistemazione della questione concernente il contributo canadese al « Civilian Relief », effettuato a Roma il 30 marzo 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di Note tra l'Italia ed il Canadà relativo alla sistemazione della questione concernente il contributo canadese al « Civilian Relief », effettuato a Roma il 30 marzo 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto.

Art. 3.

L'onere dipendente dalla esecuzione della presente legge, valutato in lire 750.000.000, viene fronteggiato con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1196 (terzo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Scambio di Note fra l'Italia ed il Canadà relativo alla sistemazione della questione concernente il contributo canadese al « Civilian Relief ».

Roma, lì 30 marzo 1950

Caro Ambasciatore,

A seguito delle conversazioni avute a Roma con il Signor James Sinclair, in merito alla questione degli aiuti civili, e agli accordi presi con lui, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano — come atto di riconoscenza per tali aiuti che il Canadà ebbe ad offrire alle popolazioni civili italiane nel corso della guerra — ha deciso di offrire al Governo Canadese un immobile per essere destinato a sede dell'Ambasciata del Canadà a Roma.

A quest'uopo, e perchè il Governo Canadese possa procedere all'acquisto di tale immobile ed al suo adattamento ed ammobiliamento, il Governo Italiano metterà a disposizione del Governo Canadese una somma di lire italiane equivalente a dollari canadesi ottocento mila — calcolata alla quotazione ufficiale del cambio in vigore per le transazioni commerciali il giorno del pagamento — non appena il Parlamento italiano avrà approvato il presente Accordo.

Nello stesso tempo il Governo Italiano si impegna a contrarre al più presto col Governo Canadese un accordo culturale, il quale preveda la creazione di una Fondazione, destinata ad alimentare gli scambi intellettuali italo-canadesi, e alla quale il Governo Italiano verserà in titoli di Stato italiano al 5 % una somma equivalente a dollari canadesi cinquecentomila, al cambio del momento in cui il versamento avverrà. Tale somma entrerà a far parte del patrimonio di detta Fondazione, e il suo reddito sarà impiegato agli scopi educativi che lo Statuto della Fondazione indicherà. Resta fin d'ora inteso, che quali che siano i termini di questo Statuto, che saranno concordati nella Convenzione Culturale, il Presidente della Fondazione sarà l'Ambasciatore del Canadà a Roma.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

SFORZA

S. E. Jean DESY

Ambasciatore del Canadà — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

DE GASPERI

Roma, 30 marzo 1950

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna così concepita:

« A seguito delle conversazioni avute a Roma con il Signor James Sinclair, in merito alla questione degli aiuti civili, e agli accordi presi con lui, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano — come atto di riconoscenza per tali aiuti che il Canadà ebbe ad offrire alle popolazioni civili italiane nel corso della guerra — ha deciso di offrire al Governo Canadese un immobile per essere destinato a sede dell'Ambasciata del Canadà a Roma.

A quest'uopo, e perchè il Governo Canadese possa procedere all'acquisto di tale immobile ed al suo adattamento ed ammobiliamento, il Governo Italiano metterà a disposizione del Governo Canadese una somma di lire italiane equivalente a dollari canadesi ottocento mila — calcolata alla quotazione ufficiale del cambio in vigore per le transazioni commerciali il giorno del pagamento — non appena il Parlamento italiano avrà approvato il presente Accordo.

Nello stesso tempo il Governo Italiano si impegna a contrarre al più presto col Governo Canadese un accordo culturale, il quale preveda la creazione di una Fondazione, destinata ad alimentare gli scambi intellettuali italo-canadesi, e alla quale il Governo Italiano verserà in titoli di Stato italiano al 5 % una somma equivalente a dollari canadesi cinquecentomila, al cambio del momento in cui il versamento avverrà. Tale somma entrerà a far parte del patrimonio di detta Fondazione, e il suo reddito sarà impiegato agli scopi educativi che lo Statuto della Fondazione indicherà. Resta fin d'ora inteso, che quali che siano i termini di questo Statuto, che saranno concordati nella Convenzione Culturale, il Presidente della Fondazione sarà l'Ambasciatore del Canadà a Roma ».

Il Governo Canadese nel prendere atto di queste comunicazioni mi incarica di informare il Governo Italiano che i versamenti dei quali è parola nella Nota italiana, costituiscono quel pagamento nominale al quale si riferisce il Signor L. B. Pearson nella sua lettera del 15 aprile 1947 diretta al Rappresentante dell'Italia a Ottawa, e che pertanto considera chiusa ogni questione relativa agli aiuti forniti dal Canadà alle popolazioni civili italiane durante la guerra.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

JEAN DESY

Conte Carlo SFORZA
Ministero degli Affari Esteri — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 27 marzo 1953, n. 177.
Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1952, a favore dei Comuni e delle Provincie che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti agli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di otto miliardi, e può essere autorizzata la assunzione di mutui da parte degli enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo potranno essere altresì utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513 e 24 giugno 1952, n. 663, nonchè le eventuali rimanenze sui fondi assegnati per l'integrazione temporanea riguardante l'anno 1952, prevista dall'art. 2 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Art. 2.

I Comuni e le Provincie che potranno essere ammessi al beneficio del contributo debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) Comuni e Provincie che hanno fruito dell'integrazione statale in almeno tre degli anni del quinquennio 1947-1951 e che applicano dal 1° gennaio 1952 supercontribuzioni alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e alle addizionali alla imposta sui redditi agrari in misura non inferiore al 150 per cento;

b) Comuni e Provincie per i quali il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire 200;

c) Comuni e Provincie per i quali le entrate effettive di bilancio non raggiungono, comprese le supercontribuzioni definitivamente approvate dai competenti organi tutori, in misura non inferiore al 150 per cento, alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e alle addizionali alla imposta sui redditi agrari, l'80 per cento delle somme necessarie a coprire le spese obbligatorie.

Art. 3.

I Comuni e le Provincie che, non rientrando nelle categorie previste dall'art. 2, non riescono a pareggiare il bilancio, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 4.

E' in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre in qualsiasi tempo accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari per determinare le cause della situazione economico-finanziaria degli enti stessi e per seguirne la gestione.

La concessione del contributo in capitale o dei mutui per l'anno 1952 può essere subordinata all'adozione, da parte degli enti, di provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il disavanzo.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Amministrazioni provinciali e comunali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, le quali fruiscono delle particolari provvidenze recate dalla legge 23 marzo 1952, n. 633.

Per i Comuni e le Provincie delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci, le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Art. 6.

La spesa di otto miliardi, prevista dall'art. 1 della presente legge, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1952-1953, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario suddetto.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1953.

Provincializzazione di dieci strade in provincia di Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 323 in data 28 giugno 1950, con la quale l'Amministrazione provinciale di Teramo ha chiesto la classificazione fra le provinciali delle seguenti 14 strade comunali:

1) comunale dal capoluogo del comune di Torano Nuovo alle strade provinciali Nereto-Bivio Ancarano e della Vibrata, della lunghezza di km. 3,600;

2) comunale dalla statale n. 81 alla provinciale della Vibrata passando per Civitella del Tronto-Rocche Santa Maria-Ponzano-Favale-Villa Ricci, di km. 14;

3) comunale di Tortoreto Alto (capoluogo) a Tortoreto Lido, di km. 3;

4) di bonifica dalla statale n. 16 presso la foce del Salinello alla provinciale di Fonte a Collina, di km. 15,300;

5) comunale da Pagliaroli, capoluogo del comune di Cortino, alla statale n. 80, di km. 14;

6) comunale dalla provinciale Montorio-Isola-Castelli (località Fornace Martelli) alla provinciale del Mavone passando per il capoluogo di Colledara, di km. 2,240;

7) comunale dalla provinciale Montorio-Isola-Castelli, presso il ponte sul fosso Temperino, ad Isola del Gran Sasso passando per il Santuario di San Gabriele, di km. 2,240;

8) comunale dal capoluogo di Castilenti alla provinciale Marina-Elice-Bisenti, di km. 4;

9) comunale dalla statale n. 81 nei pressi di Cellino Attanasio alla provinciale del Vomano, di km. 9,300;

10) comunale dalla provinciale Specola-Notaresco-Roseto alla provinciale del Vomano passando per Morrodoro, di km. 7,600;

11) comunale dal capoluogo di Pietracamela alla statale n. 80, di km. 9;

12) comunale dal capoluogo di Fano Adriano alla statale n. 80, di km. 4,500;

13) comunale dal capoluogo di Crognaleto (Nerito) alla statale n. 80, di km. 1,500;

14) comunale dal capoluogo di Torricella Sicura a Villa Popolo passando per il bivio di Castagneto, di km. 7;

Ritenuto che, contro la delibera suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto in data 27 settembre 1952, col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole limitatamente alle strade di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non avendo le rimanenti quattro di cui ai punti 7), 12), 13) e 14) le caratteristiche funzionali richieste dall'art. 13, lettera *D*, della suaccennata legge per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le seguenti strade comunali, scorrenti in provincia di Teramo sono classificate provinciali ed incluse nello elenco delle strade della provincia di Teramo:

I) dal capoluogo del comune di Torano Nuovo alle strade provinciali Nereto-Bivio Ancarano e della Vibrata, della lunghezza di km. 3,600;

II) dalla statale n. 81 alla provinciale della Vibrata passando per Civitella del Tronto-Rocche Santa Maria-Ponzano-Favale-Villa Ricci, della lunghezza di km. 14;

III) da Tortoreto Alto (capoluogo) a Tortoreto Lido, della lunghezza di km. 3;

IV) dalla statale n. 16 presso la foce del Salinello alla provinciale di Fonte a Collina, della lunghezza di km. 15,300;

V) da Pagliaroli, capoluogo del comune di Cortino, alla statale n. 80, della lunghezza di km. 14;

VI) dalla provinciale Montorio-Isola-Castelli (località Fornace Martelli) alla provinciale del Mavone passando per il capoluogo di Colledara, della lunghezza di km. 2,240;

VII) dal capoluogo di Castilenti alla provinciale Marina-Elice-Bisenti, della lunghezza di km. 4;

VIII) dalla statale n. 81 nei pressi di Cellino Attanasio, alla provinciale del Vomano, della lunghezza di km. 9,300;

IX) dalla provinciale Specola-Notaresco-Roseto alla provinciale del Vomano passando per Morrodoro, della lunghezza di km. 7,600;

X) dal capoluogo di Pietracamela alla statale n. 80, della lunghezza di km. 9.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1953
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 278

(1588)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1952.

Facilitazioni ferroviarie per il trasporto dei malati in compartimento separato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Viste le « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Viste le « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato »;

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione C. 311/23328/101 del 9 dicembre 1952;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato », il testo del paragrafo 1 dell'art. 30 è annullato e sostituito dal seguente:

« § 1. *Compartimenti separati.* — Per il trasporto degli ammalati e dei dementi in compartimenti separati delle vetture ordinarie si applicano i prezzi previsti all'art. 27.

Qualora venga provata, mediante certificazione rilasciata da un sanitario dell'Amministrazione ferroviaria, la necessità, per uno o più malati, di viaggiare in compartimento separato, è dovuto il pagamento di tanti biglietti a tariffa n. 1 quanti sono i viaggiatori, con un minimo di quattro biglietti a tariffa n. 1. In questo caso, non è dovuto il pagamento del diritto fisso di cui al settimo comma dell'art. 27, nè della tassa di disinfezione di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Gli accompagnatori sono ammessi nel limite massimo di due per ciascun malato. Dovrà essere rilasciato biglietto nominativo, con l'indicazione anche dei nomi degli accompagnatori ».

Art. 2.

Nelle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato », il testo del punto 3 (Prezzi) della Concessione speciale II (Indigenti inviati in luoghi di cura) è annullato e sostituito dal seguente:

« 3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5.

Allorchè il viaggio viene effettuato in compartimento separato, è dovuto il pagamento di tanti biglietti a tariffa n. 5 quanti sono i viaggiatori, con un minimo di quattro biglietti a tariffa n. 5. Non è dovuto il pagamento del diritto fisso di cui al settimo comma dell'articolo 27, nè la tassa di disinfezione di cui all'art. 30, paragrafo 4, delle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato ». Gli accompagnatori sono ammessi nel limite massimo di due per ciascun malato. Il compartimento separato deve essere esplicitamente domandato dall'Amministrazione che rilascia la richiesta di viaggio ».

Roma, addì 17 dicembre 1952

p. *Il Ministro per i trasporti*
MATTARELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1953
Registro n. 37, foglio n. 152. — MONACELLI

(1670)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1953.

Rimborso delle riparazioni di ufficio in dipendenza di terremoti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 9 novembre 1949, n. 939, art. 1 (lettera *C*);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ritenuto che il Ministro per i lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della ricostruzione di ricoveri per le famiglie non abbienti rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo, in dipendenza dei danni causati dalle seguenti calamità:

1) terremoto 3 febbraio 1949 in provincia di Udine;

2) terremoto 3-10 novembre 1948 in provincia di Grosseto;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione della quota di rimborso, a carico degli interessati della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d'ufficio degli edifici privati danneggiati;

Decreta:

I proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in dipendenza delle predette calamità, nelle zone sopraindicate, sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici nella seguente misura:

1) in ragione del 35 % qualora il loro reddito accertato ai fini dell'imposta complementare per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata non superi L. 500.000;

2) in ragione del 50 % qualora tale reddito, come sopra accertato non superi L. 1.000.000;

3) in ragione del 75 %, qualora tale reddito, come sopra accertato non superi L. 2.000.000;

4) in ragione del 100 % negli altri casi;

5) Comuni in ragione del 35 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1953

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1953
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 259

(1669)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1953.

Bilancio preventivo dell'esercizio 1953-54 del « Fondo addestramento professionale lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 456, che reca alcune modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1953-54, di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto.

Roma, addì 23 marzo 1953

Il Ministro: RUBINACCI

TABELLA A

STATO DI PREVISIONE

delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Somma (Lire)
	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	500.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
	TITOLO I. — *Entrate ordinarie*	
1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264)	10.000.000.000
2	Interessi attivi sui titoli di debito pubblico di proprietà del « Fondo » e depositati presso la Cassa depositi e prestiti	*per memoria*
3	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949	100.000.000
4	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti e presso Istituti di credito di diritto pubblico	50.000.000
	Totale entrate ordinarie	10.150.000.000
	TITOLO II. — *Entrate straordinarie*	
5	Eventuali assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*
6	Contributi straordinari sulle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione	*per memoria*
7	Contribuzioni ed erogazioni effettuate da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni varie	*per memoria*
8	Ricuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi normali, ai corsi aziendali e alle botteghe artigiane	*per memoria*
9	Ricuperi sui finanziamenti ai Cantieri di lavoro e di rimboschimento	*per memoria*
10	Entrate eventuali diverse	*per memoria*
11	Economie nella gestione dei residui passivi e maggiori accertamenti sui residui attivi dei precedenti esercizi finanziari ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi	*per memoria*
	Totale entrate straordinarie	—
	Totale generale entrate	10.650.000.000

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Somma (Lire)
	PARTE II — SPESE	
	TITOLO I. — *Spese ordinarie*	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	2.000.000.000
2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	7.000.000.000
3	Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3 lettera *d*)	1.000.000.000
4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	100.000.000
5	Spese relative al rimborso in favore delle botteghe artigiane e delle piccole aziende di quota parte dei contributi da esse versati al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali ed al Fondo di solidarietà sociale	5.000.000
6	Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati, e della relativa Segreteria	5.000.000
7	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » o comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali esso è stato istituito	200.000.000
	Totale spese ordinarie	10.310.000.000
8	Fondo di riserva per nuove o maggiori spese impreviste	340.000.000
9	Avanzo finanziario della Gestione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*
	Totale generale delle spese	10.650.000.000

RIASSUNTO PER TITOLI

ENTRATE

Presunto avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti	L. 500.000.000	
Entrate ordinarie	» 10.150.000.000	
Entrate straordinarie	» —	
		10.650.000.000

SPESE

Spese ordinarie	L. 10.400.000.000	
Spese straordinarie	» —	
Fondo di riserva	» 250.000.000	
Presunto avanzo di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi futuri	» —	
		10.650.000.000

(1668)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1953.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli altri assegni col nuovo sistema meccanografico nelle provincie di Forlì, Lucca, Treviso, Rovigo e Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato, a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Presso gli Uffici provinciali del tesoro di Forlì, Lucca, Treviso, Rovigo e Gorizia il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenza successiva al 1° maggio 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1953

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1953
Registro n. 6, foglio n. 154. — GRIMALDI

(1695)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 362 del 1° aprile 1953 riguardante i prezzi del coke

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 335 del 29 agosto 1952, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 362 del 1° aprile 1953, ha disposto quanto appresso.

PREZZI DEL COKE

I prezzi del coke metallurgico franco vagone cokeria in pezzatura sono stabiliti come appresso con decorrenza immediata:

coke da fonderia	a tonn. L.	19.900
coke metallurgico pezz. oltre 70 mm.	» »	18.800
coke metallurgico pezz. da 40 fino a 70 mm.	» »	18.800
coke metallurgico pezz. da 20 fino a 40 mm.	» »	19.600
coke metallurgico pezz. da 10 fino a 20 mm.	» »	16.900

Per il coke da gas, i Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati ad aggiornare i prezzi di vendita delle officine rientranti nella loro giurisdizione.

(1697)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;
Esaminati i pareri delle competenti autorità;
Viste le proposte della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

I noli massimi e relative norme di applicazione per il trasporto transoceanico degli emigranti di cui la determinazione in data 3 dicembre 1952, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 1952, vengono confermati per il periodo 1° maggio 31 agosto 1953.

Roma, addì 31 marzo 1953

Il direttore generale: GIUSTI

(1650)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 26 marzo 1953, Di Giovanni Cesare, notaio residente nel comune di Altavilla Milicia, distretto notarile di Termini Imerese, è traslocato nel comune di Balestrate, distretto notarile di Palermo.

(1618)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 33.

In applicazione all'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Numero del titolo provvisorio 21420, serie A. — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione tesoreria provinciale di Belluno. — Persona che ha denunziato il titolo: Talamini Antonio fu Giulio domiciliato a Borca di Cadore. — Capitale nominale L. 5000.

Numero del titolo provvisorio 21421, serie A. — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione tesoreria provinciale di Belluno. — Persona che ha denunziato il titolo. — Talamini Antonio fu Giulio domiciliato a Borca di Cadore. — Capitale nominale L. 5000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 7 marzo 1953

(1235) *Il direttore generale:* SALIMEI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 1° dicembre 1952 concernente orari ed obblighi di insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1953, al quinto alinea della tabella *G*, annessa a detto decreto, invece di leggere: « lingua e lettere » leggasi « lingua e lettere italiane e latine ».

(1638)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Modena in data 30 dicembre 1951, n. 12333, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:

Rossi dott. Pierino, vice prefetto.

Componenti:

Saitta dott. Placido, medico provinciale;

Garrasi prof. dott. Giuseppe. docente universitario in ostetricia;

Barbanti Silva prof. dott. Edgardo, docente universitario in ostetricia;

Ghibellini Agnese, ostetrica condotta.

Segretario:

De Mattia dott. Guglielmo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1331)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 30 dicembre 1951, n. 5203, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:

Sarro dott. Ennio, vice prefetto.

Componenti

Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale;

Dogliotti prof. dott. Giulio Cesare, docente in clinica medica;

Biancalana prof. dott. Luigi, docente in clinica chirurgica;

Marengo dott. Giorgio, medico condotto.

Segretario:

Trotta dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1332)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a cinquanta posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 8 aprile 1952, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a ventiquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico (registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 21 maggio 1952;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 agosto 1952, con il quale il numero dei posti messi a concorso è aumentato a cinquanta (registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1952, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 126), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 1952;

Decreta:

E' nominata la seguente Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a cinquanta posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri:

Presidente:

gen. ispettore G.A.ri. in s.p.e. Bonessa Enrico.

Membri:

colonnello G.A.r.i. in s.p.e. Montelucci Giuliano;
colonnello G.A.r.i. in s.p.e. Ilari Arturo;
colonnello G.A.r.i. in s.p.e. Ibba Tullio;
colonnello G.A.r.i. in s.p.e. La Monaca Umberto;
ten. col. G.A.r.i. in s.p.e. Schepisi Giuseppe;
ten. col. G.A.r.i. in s.p.e. Montuschi Emilio;
ten. col. prof. G.A.r.i. in s.p.e. Broglio Luigi;
magg. G.A.r.i. in s.p.e. Santini Rutilio;
magg. prof. G.A.r.i. in s.p.e. Fea Giorgio;
professore Spaziani Guglielmo;
professore Gallo Pietro;
cap. prof. G.A.r.i. in s.p.e. Rosini Ezio;
capitano G.A.r.i. in s.p.e. Villa Vittorio;
capitano G.A.r.i. in s.p.e. Macioce Ernesto.

A ciascuno dei sopracitati verranno corrisposti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 novembre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 5 Esercito, foglio n. 376. — TEMPESTA

(1333)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.